



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Corso III Novembre 11 Trento tel. 0461/204511 pec protocollo.comgovtn@pec.interno.it

Protocollo informatico - 25/08/2026

VISTO l'art. 9 comma 7-bis del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, modificato dall'art. 1 Legge 09/04/2025, n. 58;

VISTA la determinazione nr. PAT-13/08/2026-8971 acquisita con prot. 65147-14/08/2026, con la quale la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Polizia Amministrativa Provinciale ha autorizzato lo svolgimento della competizione atletica denominata "**24° MARCIALONGA RUNNING**" in programma il giorno **05/09/2026** ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

VISTA l'istanza presentata dalla società/associazione **MARCIALONGA SOCIETA' COOPERATIVA**, intesa ad ottenere la sospensione temporanea della circolazione sui tratti interessati dallo svolgimento della predetta competizione, secondo il percorso e gli orari riportati nell'istanza e nel programma allegati, parte integrante del presente provvedimento;

ATTESO che la manifestazione interesserà strade della Provincia Autonoma di Trento in particolare ricadenti nel territorio dei Comuni di **MOENA, PREDAZZO, ZIANO DI FIEMME, PANCHIA', TESERO E CAVALESE**;

CONSIDERATO che per motivi di sicurezza si rende necessaria la sospensione del traffico veicolare sui tratti stradali interessati dalla competizione in premessa;

VISTA la richiesta di parere inoltrata alla Questura di Trento in data 11/08/2026, prot. 64285, e preso atto, dell'intervenuto silenzio assenso alla data del **25/08/2026**;

VISTA la richiesta di parere inoltrata alla Polizia Stradale di Trento in data 11/08/2026, prot. 64285, e preso atto, dell'intervenuto silenzio assenso alla data del **25/08/2026**;

VISTA la nota nr. PAT-S106-2026/19.5.6-172 della Provincia Autonoma di Trento Servizio Gestione Strade, acquisita con prot. n. 60771-29/07/2026;

PRESO ATTO dell'avvenuta acquisizione dei pareri dei Comuni e degli altri Enti interessati dal percorso della manifestazione, come risultante dal provvedimento autorizzatorio del Servizio Polizia Amministrativa della Provincia Autonoma di Trento n. 47912-11/06/2026;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno nr. 300/STRAD/1/14029. U.2025 dd. 08/05/2025 e la nota commissariale prot. nr. 51905 dd. 15.05.2025;

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, successive modificazioni ed int.;

VISTO l'art. 87 del Testo Unificato delle leggi sullo Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.R. nr. 670/72;

VISTO il decreto comm.le doc. n. 39336 dd. 07.04.2025, reg.ne Corte dei conti dd. 14.04.2025;

si o r d i n a

il **05/09/2026**, in ambo i sensi di marcia, la sospensione temporanea della circolazione, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti, sui tratti stradali interessati dalla competizione denominata "**24° MARCIALONGA RUNNING**", secondo gli orari, le modalità ed il percorso indicati nella documentazione allegata, presentata dal Comitato Organizzatore, che, a tutti gli effetti costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è fatto divieto di transito e/o di attraversamento dei tratti stradali interessati dal passaggio dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano:



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Corso III Novembre 11 Trento tel. 0461/204511 pec protocollo.comgovtn@pec.interno.it

- ai veicoli adibiti a servizi di polizia, protezione civile, antincendio e pronto soccorso;
- ai veicoli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza;

si dispone

altresì:

- **gli Organi di polizia stradale** di cui all'art.12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
- **i Comuni e gli Enti proprietari delle strade** interessate dalla competizione predisporranno obblighi, divieti e limitazioni della sosta a carattere temporaneo, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Il Comitato Organizzatore è incaricato di provvedere a quanto segue:

- curare la massima pubblicità della presente mediante idonei strumenti di comunicazione e mezzi di informazione;
- informare l'utenza della strada, con un congruo anticipo, degli **orari di sospensione della circolazione e dei percorsi alternativi** individuati, mediante l'installazione di **apposita segnaletica temporanea a fondo giallo**;
- predisporre, sotto la supervisione degli organi di Polizia Locale, un **adeguato servizio di viabilità e di segnalazione lungo tutto il percorso interessato dalla competizione**, adottando le misure necessarie a tutela della **sicurezza della circolazione, dei concorrenti e del pubblico presente**;
- presidiare e vigilare su tutte le intersezioni stradali lungo il percorso di gara non sorvegliate dalle forze di polizia;
- informare i partecipanti alla competizione di quanto eventualmente segnalato dagli Enti proprietari delle Strade, con note già allegate alla citata autorizzazione rilasciata dal Servizio Polizia Amministrativa;

I competenti Organi di Polizia, presenti sul posto, provvederanno a intensificare la vigilanza lungo i tratti interessati dalla competizione e sono, altresì, autorizzati ad adottare, ove necessario, **provvedimenti contingenti, anche in deroga o ad integrazione delle disposizioni della presente ordinanza**, al fine di garantire il regolare svolgimento della competizione. Tali provvedimenti potranno essere adottati in relazione a esigenze della circolazione connesse a situazioni di emergenza, alle condizioni della viabilità, al volume del traffico ovvero a eventuali variazioni dei tempi di svolgimento della competizione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento ai sensi della Legge nr. 1304/71.

p. IL DIRIGENTE DELL'AREA III t.a.
Il Capo di Gabinetto
Russo

/at

*Commissariato del Governo per la Provincia di Trento*

Corso III Novembre 11 Trento tel. 0461/204511 pec protocollo.comgovtn@pec.interno.it

ALLA SOCIETA' **MARCIALONGA SOCIETA' COOPERATIVA** marcialonga@pec.it

AI SIGG. SINDACI DEL COMUNE DI **MOENA, PREDAZZO, ZIANO DI FIEMME, PANCHIA', TESERO E CAVALESE**

AI CORPI DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLE DI FIEMME, FIEMME, VAL DI FASSA

ALLA QUESTURA DI **TRENTO**

AL COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE DI **TRENTO**

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI **TRENTO**

ALLA P.A.T. SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA DI **TRENTO**

ALLA P.A.T. SERVIZIO GESTIONE STRADE DI **TRENTO**

ALLA P.A.T. SERVIZIO SOSTEGNO OCCUPAZION. VALORIZZ. AMBIENTALE **TRENTO**

ALLA P.A.T. SERVIZIO FORESTE **TRENTO**

ALLA SOCIETA' TRENTINO TRASPORTI SPA -**TRENTO**

AL SERVIZIO TRENTINO EMERGENZA -**TRENTO**

VIAGGIARE IN TRENTINO **TRENTO**